



[Indietro](#)

Publicato il 20/07/2017

N. 00715/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 770 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno del Sig. -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Mantovan, con domicilio eletto
presso il suo studio in Venezia, San Polo 1543;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Marco Rigo, con domicilio eletto presso il suo studio in
Venezia-Mestre, via G. Carducci n.45;

per l'annullamento

- del provvedimento contenuto nella comunicazione del Comune di
-OMISSIS--Settore VII-Servizi Sociali - prot. n.10594/7.12/2017 datato
27.04.2017 (inviato via posta ordinaria e ricevuto il 05.05.2017) con oggetto
“comunicazione importo contributo economico ad integrazione della retta in struttura nel
periodo aprile dicembre 2017”;

- del richiamato art. 22, IV comma del Regolamento Comunale in materia di
Servizi Sociali e Servizi Scolastici, così come modificato ed approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.65 del 26.11.2015;

- della Delibera di Giunta Comunale n.274 del 25.10.2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 23 giugno 2017 il Sig. -OMISSIS-, nella qualità di amministratore di sostegno del sig. -OMISSIS-, esponendo che quest'ultimo è invalido al 100% ed è attualmente ospite della Comunità Alloggio “-OMISSIS-”, la cui retta viene pagata in parte dal Comune di -OMISSIS- ed in parte dal medesimo Sig. -OMISSIS- attingendo dall'assegno ordinario di invalidità nella misura di € 189,00 mensili, ha impugnato il provvedimento del 27 aprile 2017 meglio indicato in epigrafe, con il quale il Comune di -OMISSIS-, sulla base dei risparmi depositati sul conto corrente bancario del Sig. -OMISSIS- (pari ad € 8.739,00 alla data del 31.12.2016) ha aumentato il contributo di compartecipazione a carico del medesimo, per il periodo aprile-dicembre 2017, giungendo ad una contribuzione mensile di € 826,00, abbattendo in tal modo la compartecipazione a carico del Comune, sulla base del presupposto che il Sig. -OMISSIS- possa utilizzare la somma di € 5.739,00 e reputando sufficiente “*per qualsiasi emergenza*” il mantenimento sul conto corrente bancario della residua somma di € 3.000,00.

Con l'unico motivo di ricorso è stata dedotta la violazione del d.p.c.m. n.159/2013, la violazione dell'art. 22, comma 4, del Regolamento Comunale in materia di servizi sociali e servizi scolastici, eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e perplessità manifeste, incongruità.

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 19 luglio 2017, avviate le parti in ordine alla possibilità di pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che ora si espongono.

L'art. 22 del Regolamento comunale in materia di servizi sociali e servizi

scolastici, approvato con D.C.C. n.65 del 26.11.2015, rubricato “*Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali*” disciplina al punto 4 la “*Compartecipazione al costo del servizio*” e prevede, nel relativo comma 1, che la suddetta compartecipazione al costo del servizio è prevista secondo le modalità di cui all’art. 8, comma 6 del medesimo Regolamento.

E’ pur vero che il successivo comma 2 prevede che la quota di compartecipazione a carico dell’utenza comprende l’indennità di accompagnamento, le pensioni e tutta la disponibilità economica, ma è anche vero che lo stesso comma 2 precisa che la quota a carico dell’utenza viene comunque determinata “*ai sensi del precedente comma 1*” che, come detto, rinvia all’art. 8, comma 6, del Regolamento comunale.

Il citato art. 8, comma 6, nel parametrare la percentuale di contribuzione a carico dei privati in relazione all’ISEE, rimanda ad una successiva Delibera di Giunta Comunale.

La Giunta Comunale del Comune di -OMISSIS-, con Delibera n.274 del 25.10.2016, ha indicato i vari scaglioni ISEE ai fini della determinazione del contributo a carico del Comune per l’integrazione delle rette dei servizi residenziali (art. 7 della D.G.C. n.274/2016).

Dall’esame della normativa regolamentare sopra richiamata appare palese come la percentuale di contribuzione a carico del Comune (e, per differenza, la percentuale a carico del privato) sia strettamente consequenziale allo scaglione ISEE nel quale si colloca il soggetto richiedente, con la conseguenza che non è possibile per l’Amministrazione comunale, per rideterminare la quota della propria compartecipazione, fare riferimento a parametri economici ulteriori (come ad esempio il saldo di conto corrente), soprattutto qualora tali parametri già rientrano nel calcolo dell’ISEE, come appunto avvenuto nella presente fattispecie, in quanto il saldo di conto corrente bancario è stato già indicato dal Sig. -OMISSIS- come voce di calcolo inserita nell’attestazione ISEE (Doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente).

Infatti, diversamente opinando, si arriverebbe alla incongrua conclusione di utilizzare due volte lo stesso parametro economico: prima come componente di calcolo dell’ISEE e poi come ulteriore parametro economico per giustificare una minore compartecipazione a carico del Comune (ed una maggiore compartecipazione a carico del privato).

Inoltre risulta del tutto immotivata ed arbitraria la determinazione del Comune di -OMISSIS- in ordine alla soglia di € 3.000,00 che sarebbe sufficiente,

secondo l'Amministrazione comunale, per fronteggiare "qualsiasi emergenza", in assenza di qualsivoglia parametro normativo che possa giustificare e legittimare tale scelta evidentemente penalizzante per il fruitore dei servizi residenziali.

In definitiva il ricorso deve essere accolto nei limiti esposti, con conseguente annullamento del solo provvedimento del Comune di -OMISSIS--Settore VII-Servizi Sociali prot. n.10594/7.12/2017 del 27 aprile 2017.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre spese generali, IVA, CPA e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario

Michele Pizzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Pizzi

IL PRESIDENTE
Claudio Rovis

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.